



5° aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell'edilizia

COVID-19

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

25 marzo 2020

INDICE

EDILIZIA PRIVATA	5
Sovrapposizione dei provvedimenti emergenziali	5
Sospensione delle attività nei cantieri edili privati.....	5
Opere eseguite per conto di committente privato	6
Procedure edilizie - Sospensione dei lavori	8
Procedure edilizie – proroga validita’ e sospensione termini procedimenti amministrativi	9
Procedure edilizie - Sospensione versamenti oneri di urbanizzazione, costi di costruzione e altri oneri comunali	10
Contratti preliminari di compravendita.....	10
Modulistica	11
AMBIENTE	17
Adempimenti ambientali.....	17
Terre e rocce da scavo.....	17
LAVORO.....	19
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020	19
Indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	21
Protocollo anti contagio per le imprese edili	21
Informazione	22
Modalità di ingresso in azienda.....	22
Precauzioni igieniche.....	22
Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici	23
Pulizia e sanificazione	23
Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale	24
Formazione.....	26

Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti	26
Autotrasporto merci – Protocollo MIT	27
Trasferte	28
Ammortizzatori sociali, norme speciali in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Decreto legge n. 18 del 2020)	30
Ammortizzatori sociali, norme speciali in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Decreto legge n. 9 del 2020)	38
Ammortizzatori sociali, norme speciali in materia di assegno ordinario (Decreto legge n. 18 del 2020)	38
Cassa integrazione guadagni in deroga (decreto legge n. 18 del 2020)	39
Sospensione adempimenti contributivi previdenziali e assicurativi (Decreto Legge n. 18 del 2020)	40
Proroga per versamenti contributivi previdenziali e assicurativi (Decreto Legge n. 18 del 2020)	40
Sospensione adempimenti contributivi previdenziali e assicurativi (Decreto legge n. 9/2020)	41
Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	41
Disposizioni in materia di licenziamenti	42
Accordo nazionale 23 marzo 2020	42
Disposizioni in materia di congedi, bonus e permessi	44
Equiparazione, ai fini del trattamento economico, della quarantena alla malattia	45
Disposizioni in materia di “smart working”	47
Disposizioni in materia di permessi e ferie	48
Lavoratori transfrontalieri	48
Indicazioni in materia di privacy	49
OPERE PUBBLICHE	54
Qualificazione soa	55
Fase di gara	57
Fase di esecuzione dei contratti	59

Procedimento per la sospensione	62
Le sospensioni per emergenza covid-19 -le cautele per le imprese.....	63
La responsabilità dell'appaltatore (art. 91, comma 1, del DL "Cura Italia").....	65
L'Anticipazione del prezzo e Consegna d'Urgenza (art.91, comma 2, del DL "Cura Italia")	67
Allegato 1 Fac-simile richiesta sospensione lavori	67
FISCALITÀ EDILIZIA	70
Sospensione versamenti e adempimenti tributari.....	70
Proroga Dichiarazione dei redditi precompilata	72
Incentivi fiscali per erogazioni liberali	72
Sospensione attività d'accertamento degli enti impositori.....	73
Sospensione versamenti dei carichi pendenti.....	73
Sospensione attività giudiziaria	74
Premialità ai lavoratori dipendenti.....	75
Credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro	75
Proroga dei termini per le assemblee delle società – Nomina dei sindaci nelle s.r.l.	76
Crisi d'impresa - Proroga segnalazioni d'allerta	77
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	78
DL #CURA ITALIA, Art. 49 – Fondo di garanzia PMI	78
DL #CURA ITALIA, Art. 55 – Misure di sostegno finanziario alle imprese	79
DL #CURA ITALIA, Art. 56 – Moratoria finanziamenti PMI	80
DL #CURA ITALIA, Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia.....	85
Moratoria per il credito	85
Iniziative dei principali operatori del credito	86
Sospensione delle rate di mutui agevolati concessi da Invitalia	87
Fondo di garanzia PMI	88
LAVORI ALL'ESTERO	89

Aggiornamenti sulla situazione nei singoli Paesi	89
Supporto alle imprese – Segnala il tuo caso.....	89

EDILIZIA PRIVATA

Considerazioni preliminari

Nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di provvedimenti di natura legislativa e amministrativa, emanati dalle diverse autorità nazionali, regionali e comunali, i quali, nel comune fine di contrastare l'emergenza sanitaria, hanno portato progressivamente ad una drastica riduzione delle attività lavorative/produktive che possono continuare ad operare.

Le decisioni assunte, e i loro contenuti hanno avuto e stanno avendo riflessi rilevanti per l'attività dell'edilizia privata per cui, rispetto alle indicazioni che finora erano state fornite, se ne aggiungono altre che sono **strettamente connesse alla sospensione dei cantieri** la cui attività non rientra tra quelle consentite secondo il nuovo DPCM 22 marzo 2020 e la lista dei Codici Ateco ad esso allegata.

SOVRAPPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI

Il quadro regolatorio risulta spesso complicato a causa anche del sovrapporsi delle disposizioni emanate da fonti di rango diverso (Governo, Ministeri, Regioni, Comuni) senza peraltro che vi sia una chiara e sufficiente regolamentazione del possibile conflitto tra soluzioni provvedimentali diverse applicabili nello stesso momento, nello stesso luogo e alle stesse attività.

La questione sarà probabilmente oggetto di esame dell'emanando decreto legge da parte del CdM del 24 marzo 2020.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ NEI CANTIERI EDILI PRIVATI

Il DPCM 22 marzo 2020 ha innovato in modo sostanziale la gestione dei cantieri di edilizia privata questo perché finora non era mai stata disposta, con provvedimento governativo nazionale, la sospensione dell'attività dei cantieri edili.

Il DPCM 22 marzo 2020 ha, infatti, sospeso, **con decorrenza dal 23 marzo 2020 e, per il momento, fino al 3 aprile 2020**, l'attività di molti cantieri (fatta eccezione per le attività ammesse secondo la lista dei Codici ATECO).

E' stata prevista una norma di salvaguardia che consente il **proseguimento fino al 25 marzo delle attività necessarie per attuare la sospensione**.

La situazione in corso può essere così sintetizzata:

- cantieri in attività **fino al 22 marzo 2020** con eventuale prosecuzione sino al 25 marzo per le opere necessarie alla chiusura e messa in sicurezza del sito;
- cantieri che avevano già **sospeso l'attività**:
 - o per decisione del committente, per decisione congiunta (committente / appaltatore), per decisione unilaterale dell'appaltatore a seguito anche delle indicazioni in materia di sicurezza delle attività e dei luoghi di lavoro;
 - o perché richiesto da provvedimento del governatore regionale o imposto da provvedimento delle autorità di pubblica sicurezza.

OPERE ESEGUITE PER CONTO DI COMMITTENTE PRIVATO

Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato le indicazioni operative sono le seguenti:

- **per cantieri in attività alla data del 22 marzo 2020:**
 - ⇒ qualora non vi avesse già provveduto, con apposito verbale, la committenza, l'appaltatore deve dare comunicazione immediata al committente e alla direzione lavori che i lavori sono o stanno per essere sospesi in conseguenza del DPCM del 22 marzo 2020;
 - ⇒ nel verbale o nella comunicazione di sospensione dell'attività del cantiere è necessario che sia effettuata o richiesta una verifica circa lo stato di avanzamento delle opere, la situazione complessiva del cantiere e di tutte le attrezzature e macchinari ivi presenti (ed

eventuali e relativi contratti di noleggio), la necessità di eseguire interventi di messa in sicurezza e la stima dei relativi costi.

- **per i cantieri che hanno sospeso l'attività prima del 22 marzo 2020:**

- ⇒ l'impresa avrebbe già dovuto inviare, come indicato nelle precedenti versioni di questa Guida, apposita comunicazione di sospensione al committente e alla direzione lavori specificando i motivi che impedivano la prosecuzione delle opere;
- ⇒ in alternativa, l'impresa dovrebbe avere già richiesto al coordinatore della sicurezza per conto del committente l'aggiornamento del piano di sicurezza comunicando contestualmente la sospensione dei lavori sino alla consegna dell'aggiornamento del predetto piano.

Si evidenzia poi che:

- tutte le **comunicazioni** devono essere effettuate alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione;
- nel caso di **subappalto** la comunicazione di sospensione dei lavori vale anche nei confronti del subappaltatore;
- per il **pagamento** dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione è opportuno verificare l'esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione;
- ogni variazione dei termini contrattuali precedentemente pattuiti (es. la sospensione degli effetti del contratto, la rinegoziazione dei termini di esecuzione e pagamento, l'accollo delle spese aggiuntive che da tale sospensione dovessero derivare ecc.) dovrà formare oggetto di accordo integrativo sottoscritto da tutte le parti firmatarie dell'originale contratto di appalto;

- è necessario effettuare una verifica degli eventuali **contratti di noleggio** per macchinari/attrezzature in corso di validità al momento della sospensione del cantiere e delle condizioni contrattuali sottoscritte con il noleggiatore al fine di assumere le necessarie iniziative al fine di chiedere una sospensione dei ratei di pagamento.

In linea generale dovrebbe valere il principio di diritto per cui tutti i provvedimenti emergenziali adottati dalle autorità competenti sono estranei alla volontà dei contraenti in quanto non avrebbero potuto essere neanche ipotizzati dalle parti al momento della conclusione del contratto. L'impossibilità anche temporanea ad adempiere le prestazioni convenute, dovuta a provvedimento dell'autorità o impossibilità ad adottare le misure di sicurezza, non può diventare fonte di responsabilità per l'impresa anche per eventuali danni che la controparte dovesse subire per il ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta. Per altro si segnala che l'art. 91 comma 1 del decreto legge n.18/2020 ha espressamente previsto che: *"il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti"*.

Si richiama, infine, l'attenzione **sull'articolo 1664 del codice civile** per effetto del quale: *se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso*.

La norma ovviamente non tiene in considerazione una emergenza sanitaria ma considerato che, quella in corso, è stata definita dall'OMS come una pandemia, potrebbe essere ugualmente invocabile.

PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie a seguito della sospensione delle attività disposta dal DPCM 22 marzo 2020 si suggerisce di

presentare al Comune, a seconda dei casi, **una comunicazione in via cautelativa**, finalizzata a

- comunicare il rinvio dell'inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l'effettivo avvio dei lavori);
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
- chiedere la modifica dei termini per l'eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.

Nella comunicazione andrà indicato che la sospensione è conseguente alle indicazioni del DPCM 22 marzo 2020 e del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

In ogni caso alla **ripresa delle attività** sarà opportuno inoltrare al Comune una ulteriore **comunicazione** in tal senso.

Ai fini della sospensione / rinvio dei lavori si ritiene che sia applicabile quanto stabilito dall'articolo 103 del DL 18/2020 ossia la conservazione della validità fino **al 15 giugno 2020** dei titoli e delle autorizzazioni scadute/in scadenza tra il **31 gennaio e il 15 aprile 2020**. È evidente che nella legge di conversione del decreto legge il termine del 15 aprile sarà quasi sicuramente posticipato ad altra data.

PROCEDURE EDILIZIE – PROROGA VALIDITA' E SOSPENSIONE TERMINI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Dal **17 marzo 2020** sono in vigore le disposizioni contenute nel **decreto legge 17 marzo 2020, n. 18** che ha previsto la **"conservazione della validità" fino al 15 giugno 2020** di tutti i *certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati*, **in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020** (art. 103 comma 2). La formulazione sembrerebbe ricomprendere anche i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.) scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Si evidenzia, inoltre, che il medesimo decreto ha previsto anche la **sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi** (su istanza di parte o d'ufficio) che **siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data** nonché la **proroga o il differimento dei termini che comportino la formazione di forme significative di silenzio da parte dell'amministrazione** (es. silenzio assenso

o silenzio rigetto). In questi casi non si dovrà tenere conto per il computo dei relativi termini del periodo compreso tra **il 23 febbraio e il 15 aprile 2020** (art. 103 comma 1 primo periodo e terzo periodo). Per i lavori già avviati tale sospensione potrebbe avere dei riflessi nel caso in cui ad esempio sia pendente un procedimento di variante.

PROCEDURE EDILIZIE - SOSPENSIONE VERSAMENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTI DI COSTRUZIONE E ALTRI ONERI COMUNALI

In assenza di una norma statale di sospensione dei versamenti dovuti a titolo di contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero di tributi comunque denominati per l'occupazione del suolo pubblico (Tosap, cosap, ecc. sia per i ponteggi, che per le aree di cantiere ubicate su area pubblica), si consiglia l'attivazione di una iniziativa associativa in tal senso a livello locale, considerata la competenza dei comuni in materia.

In particolare si potrebbe **richiedere al comune** un provvedimento di sospensione dei termini dei versamenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e il conseguente pagamento entro i 180 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza ovvero con altri termini.

CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA

Nei contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione integrale o nelle altre forme precontrattuali ad esse assimilate (es. promesse unilaterali di acquisto) sono previsti, in genere: un termine entro cui i lavori devono essere terminati o quello entro cui deve essere stipulato; i termini per i pagamenti dei ratei intermedi del prezzo convenuto.

Nel caso di sospensione dei lavori, come sopra descritto, sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di adempimento.

MODULISTICA

Si allegano alcuni facsimile che possono essere utilizzati (con le opportune modifiche e integrazioni) per effettuare le comunicazioni di sospensione dei lavori.

FACSIMILE

**COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CONSEGUENZA DEL DPCM 22
MARZO 2020 (da inoltrare a Direzione Lavori e Committente)**

(carta intestata impresa)

A:

Direzione Lavori

p.c. Committente

p.c. subappaltatore/i

OGGETTO: Cantiere – Comunicazione di sospensione dei lavori

Il sott.to.....nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'impresa (P.IVA/C.F.) con sede in.....comunica che, a seguito del DPCM 22 marzo 2020 nonché per eventuali provvedimenti delle autorità e regionali, non è possibile proseguire nello svolgimento dei lavori dipresso il cantiere sito in ed assicurare la corretta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.

Contestualmente:

- si chiede di verificare in contraddittorio con la direzione dei lavori lo stato di consistenza delle opere eseguite sino alla data odierna e il relativo stato di conservazione;
- (*eventuale*) si comunica la necessità di porre in essere le seguenti azioni/opere necessarie alla messa in sicurezza del cantiere e di quanto in esso contenuto chiedendo formalmente al committente ed alla direzione dei lavori di verificarne e definirne in contraddittorio i relativi costi.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora la sua volontà alla ripresa dei lavori entro..... giorni dalla cessazione delle norme di divieto dell'attività emanate dallo Stato e dalle altre autorità locali e comunque non prima di avere ricevuto da parte del coordinatore della sicurezza l'aggiornamento o la conferma del piano di sicurezza del cantiere

LUOGO.....

DATA.....

FIRMA

(il titolare dell'impresa o persona da lui delegata con espressi poteri)

FACSIMILE

**COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CONSEGUENZA DEL DPCM 22
MARZO 2020 (da inoltrare al Comune)**

A:

COMUNE DI.... UFFICIO TECNICO...

Oppure:

SPORTELLO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI

OGGETTO: edilizia privata - Comunicazione di sospensione dei lavori

Il/la sottoscritto/a.....(nella qualità di), nato a il..... cod. fisc.residente in titolare del ...(PDC/SCIA) n. prot. , comunica la sospensione dei lavori di.....presso il cantiere sito in....., via a decorrere dal..... marzo 2020

La sospensione dei lavori è conseguente alle restrizioni previste nei provvedimenti finora adottati dalle autorità nazionali e locali per far fronte all'attuale situazione emergenziale scaturita dalla diffusione del virus "Covid-19" (c.d. "coronavirus") che rendono impossibile lo svolgimento dell'attività di cantiere

Le motivazioni poste a base della presente comunicazione sono da considerarsi valide ai fini della presentazione di una successiva ed eventuale istanza di proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Data....

Firma del titolare

FACSIMILE

RICHIESTA SOSPENSIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

(da inviare al Comune)

A:

COMUNE DI.... UFFICIO
TECNICO...

Oppure:

SPORTELLO PER
L'EDILIZIA DEL COMUNE DI

OGGETTO: Edilizia privata – Richiesta di sospensione dei versamenti relativi al contributo di costruzione / oneri urbanizzazione

Il/la sottoscritto/a....., nato a, il, CF, nella
qualità di dell'impresa, con sede a,
in via, P.IVA,

avendo presentato in data la richiesta di permesso di
costruire/SCIA relativo/a a lavori di, da realizzarsi presso
..... oppure avendo ottenuto in data il permesso di
costruire prot. n. per lavori di da realizzarsi presso
.....

DICHIARA

di aver sospeso i lavori conformemente alle previsioni del DPCM 22 marzo 2020 in
data.... E sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oppure sino a
nuove disposizioni da parte delle Autorità e, di conseguenza

CHIEDE

la sospensione dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate e/o del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi al provvedimento di cui sopra.

Ciò peraltro in linea anche con i contenuti dell'art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Confidando nell'accoglimento della richiesta e rimanendo in attesa di cortese riscontro, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti/informazioni e si porgono i migliori saluti

Luogo e data

Timbro e firma del titolare

AMBIENTE

ADEMPIMENTI AMBIENTALI

Il d.l. 18/2020 ha prorogato al **30 giugno 2020**:

- la presentazione della dichiarazione annuale ambientale **MUD** di cui alla legge 70/1994, con riferimento ai rifiuti del 2019. Si ricorda che **sono esonerati** dall'obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
- Il versamento del contributo annuale che devono corrispondere le imprese iscritte all'Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto, bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).

Inoltre, fino al **15 giugno 2020** conservano la loro validità le autorizzazioni/iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali (es. imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti; imprese che effettuano attività di bonifica dei siti etc.) in scadenza tra il **31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020**. Al riguardo, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha chiarito che tale proroga non si applica alle autorizzazioni/iscrizioni **scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del d.l. 18/2020) per le quali non era stata presentata domanda di rinnovo.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

A seguito dell'entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020, con il quale è stata disposta la sospensione "d'ufficio" di numerose attività edilizie, si devono ritenere sospesi, per tali attività, anche i termini, previsti dal DPR 120/2017, relativi alla dichiarazione di avvenuto utilizzo, nonché quelli per le variazioni della dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21 del citato decreto.

Nel caso invece di cantieri la cui attività non rientra tra quelle oggetto della predetta sospensione si ricorda che in base al DPR 120/17 occorre presentare, al termine dell'esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della **Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo - DAU** ai sensi dell'art. 7.

Il termine di presentazione della DAU è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell'opera) è ed un termine perentorio, che può essere oggetto di **istanza di proroga da presentarsi prima della sua scadenza**. Si evidenzia che se la proroga non è concessa il materiale è considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.

LAVORO

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Il DPCM 22 marzo 2020, così come il DPCM 11 marzo 2020, che vanno letti cumulativamente, non ha previsto la sospensione totale dell'attività lavorativa del settore delle costruzioni edili.

In particolare, con la nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020. Restano inoltre sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1.

Fermo restando quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, il provvedimento del 22 marzo 2020 vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative.

Lo stesso provvedimento però abroga la disposizione, contenuta nel precedente DPCM dell'8 marzo scorso, con la quale si consentiva comunque il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Su tale ultimo aspetto si fa riserva di effettuare urgentemente gli opportuni approfondimenti, soprattutto per i lavoratori che, a seguito della chiusura dei cantieri presso i quali svolgono la propria attività lavorativa, abbiano necessità di far rientro nel Comune di appartenenza.

Per opportunità si allega il modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno utile a giustificare gli spostamenti sul territorio.

Si allegano, altresì, le FAQ predisposte, lo scorso 24 marzo, da Confindustria, in merito alle disposizioni contenute nel DPCM 22 marzo 2020.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il _____. _____. _____. a _____ (____),
residente in _____ (____), via _____,
e domiciliato in _____ (____), via _____, identificato a mezzo
_____ nr. _____, rilasciato da
_____ in data _____, utenza
telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, l'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, dall'art. 1 dell'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che lo spostamento è iniziato da _____ (indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione _____;
- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

INDICAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione.

Le indicazioni relative ai comportamenti da adottare per prevenire il contagio da Covid-19, dovranno tenere debitamente in considerazione la specifica realtà aziendale ed è opportuno che vengano tracciate, come specificato dall'INL nella nota del 13 marzo 2020.

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd "Cura Italia", prevede che i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Si ricorda che la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall'esposizione agli agenti potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).

Il Cura Italia prevede inoltre che, fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO PER LE IMPRESE EDILI

A seguito dell'emanazione del [Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro](#), relativo a tutti i settori produttivi ed al [Protocollo emanato dal MIT condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL](#), tutte le parti sociali dell'edilizia hanno siglato un ulteriore protocollo recante linee guida per l'intero settore edile.

Il documento, che deriva dal Protocollo di Confindustria e recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando adempimenti necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19.

L'intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.

Le imprese edili, pertanto, adottano il presente Protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori, con specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci. L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

Le informazioni riguardano, tra l'altro, le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.

MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

Il Protocollo del 24 marzo stabilisce che al personale deve essere misurata la temperatura prima dell'ingresso in cantiere o negli uffici, con le modalità stabilite dal datore di lavoro.

PRECAUZIONI IGIENICHE

Il Protocollo suggerisce i punti in cui installare dispenser di soluzioni idroalcoliche, in caso di assenza di acqua e sapone in cantiere (es. all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).

INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- viene richiesto, per l'accesso di fornitori esterni, di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (privilegiando lo scambio telematico della documentazione), se necessaria la vicinanza degli operatori;
- ove possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;

Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Il Protocollo 24 marzo entra nel dettaglio delle operazioni di pulizia e sanificazione che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all'interno dei mezzi d'opera e dei mezzi di trasporto aziendali.

Andrà garantita la pulizia delle attrezzature manuali utilizzate dai lavoratori.

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);

L'azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettro-utensili). I datori di lavoro, laddove possibile, organizzeranno le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiera, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per quanto riguarda la distanza di sicurezza e l'eventuale utilizzo della mascherina in caso di mancato rispetto della distanza di 1 metro, si riporta di seguito quanto stabilito nel protocollo del 24 marzo:

In cantiere è necessario:

- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di

protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

- definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro anche al fine di evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, sarà necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, anche attraverso la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
- in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.

Anche in azienda è necessario controllare e contingentare gli accessi. In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento e, laddove non fosse possibile, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e

sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;

FORMAZIONE

- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
- è stata prevista la sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

In analogia con quanto esplicitato nel Protocollo del MIT sulla tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omissi adempimenti, è stato previsto anche nel presente Protocollo che a tipizzazione delle ipotesi nello stesso riportate deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le tipizzazioni sono:

1. la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2. l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3. nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
4. laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5. indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

AUTOTRASPORTO MERCI – [PROTOCOLLO MIT](#)

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti

o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

TRASFERTE

Il Protocollo di Confindustria suggerisce la sospensione o l'annullamento di trasferte e viaggi di lavoro.

Il riferimento alla trasferta riguarda esclusivamente eventuali attività complementari alle attività *core* dell'azienda, non quindi quanto necessario allo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa, fermo restando quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020 e riportato nel primo paragrafo, in relazione agli spostamenti per comprovate esigenze di lavoro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020)**

In attesa che venga emanata la circolare operativa dell'Inps, il decreto dispone:

Beneficiari

lavoratori che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

Richiedenti

datori di lavoro destinatari delle norme sulla Cassa integrazione ordinaria che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Causale di intervento

COVID-19 Nazionale

Termini per la presentazione dell'istanza

Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Con messaggio n. 1321/20, l'Inps ha chiarito che per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio stesso (23 marzo 2020), il dies a quo decorre dalla predetta data di pubblicazione.

Durata del trattamento

Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di nove settimane, anche non continuative, a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 di agosto 2020.

Procedura richiesta Cigo

A seguito della pubblicazione del messaggio Inps n. 1287/20 e di ulteriori informali indicazioni dell'Istituto, nella domanda di Cigo, in considerazione del fatto che non deve essere allegata alcuna relazione tecnica, fino all'implementazione della procedura informatica dovrà essere allegato un "documento fittizio" nella sezione allegati.

In tale sezione dovrà essere inoltre allegato l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalla Cigo.

Sempre in attesa che la relativa procedura informatica sia aggiornata e fermo restando l'obbligo verso le Organizzazioni sindacali della comunicazione preventiva, della consultazione e dell'eventuale esame congiunto, anche in via telematica, le aziende, ai fini delle richieste di Cigo, risultando dispensate dall'adempimento di cui al co. 6, art. 14 del D.Lgs. 148/15 potranno riportare nel quadro "N" della domanda la dicitura "dispensa art. 14 co.6 DLGS 148.

L'Inps conferma inoltre che tale trattamento potrà essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto.

Disposizioni derogatorie

- Esonero versamento dei contributi addizionali.
- I periodi richiesti con la causale non verranno conteggiati nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile, del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento e del limite di 1/3 delle ore lavorabili.
- Esonero del requisito dei lavoratori dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

L'Inps riconosce inoltre la possibilità alle aziende che abbiano presentato una domanda di Cigo o abbiano in corso un'autorizzazione per un'altra causale di poter convertire nella causale COVID 19 dette domande, tenuto conto che quest'ultima causale prevarrà su quelle originarie.

Alle aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è riconosciuta la possibilità di presentare domanda di trattamento ordinario. In particolare la concessione del trattamento ordinario sospenderà e sostituirà il trattamento di integrazione straordinaria già in corso, per un periodo massimo di 9 settimane.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, in sostituzione di quello straordinario, è subordinata ad un provvedimento di sospensione da parte del Ministero del Lavoro della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Procedura Sindacale

Fermo restando che la procedura sindacale non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della Cigo, in relazione agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 19, con l'Accordo sottoscritto dalle parti sociali il 23 marzo 2020 è stata condivisa, per la specifica causale COVID 19, la seguente procedura.

1) L'impresa dovrà inviare una sola comunicazione (vd. Facsimile 1), contenente l'informativa:

- a. alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali nazionali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi le unità produttive dislocate nell'ambito pluriregionale.
- b. Alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali regionali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi unità produttive dislocate in due o più province della stessa Regione.
- c. Alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali provinciali, anche per il tramite delle Associazioni territoriali presso cui risulta iscritta, nel caso la richiesta di Cigo interessi unità produttive dislocate nella stessa Provincia.

Gli adempimenti previsti dal co. 2 dell'art 19 del D.L. n. 18/20 potranno essere assolti attraverso la seguente modulistica appositamente predisposta dagli uffici Ance.

FACSIMILE 1

Intestazione Azienda

Spett.li

OOSS

Oggetto: Comunicazione di cui all'art. 19 co. 2 del D.L. n. 18/20 – Informativa per richiesta Cigo a seguito di Covid -19

Si deve rilevare che l'emergenza epidemiologica Covid – 19 ha determinato la

contrazione ☐

sospensione ☐

dell'attività lavorativa nelle seguenti unità produttive:

- 1) _____(informazioni complete rispetto alla dislocazione del cantiere up)
- 2) _____

In questa situazione la società _____
comunica, ai sensi di cui all'art 19 co. 2 del D.L. n. 18/20, di essere costretta a chiedere l'intervento della Cig ordinaria, così come prevista dall'art 19 del D.L. n. 18/20, con ricorso alla causale di intervento Inps "Emergenza COVID 19 Nazionale".

La sospensione o riduzione

Interesserà complessivamente n. _____ lavoratori appartenenti alle seguenti unità produttive:

- 1) _____ per lavoratori con qualifica di operaio n. _____ e con qualifica di impiegato n. _____

e avrà una durata prevedibile di _____ settimane, dal giorno _____ al giorno _____

E' prevista la rotazione ☐

Non è possibile effettuare la rotazione tra i lavoratori per i seguenti motivi _____

(Ripetere per il numero di unità produttive interessate)

A seguito della presente informativa la società _____ si rende, sin d'ora, disponibile all'eventuale esame congiunto che dovrà essere effettuato entro tre giorni dal ricevimento della presente comunicazione, così come previsto dall'art 19 co. 2 del D.L. n. 18/20.

Luogo _____ data _____

Firma

- 2) Per opportunità e nel caso in cui le organizzazioni sindacali si rendessero disponibili, entro i tre giorni successivi dall'inoltro della suddetta comunicazione, come previsto dalla normativa, ad espletare l'esame congiunto (che non costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della Cigo), si fornisce qui di seguito (vd. Facsimile 2) un modello di verbale sindacale appositamente predisposto per la causale COVID 19.

FACSIMILE 2

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO
"CIGO – COVID 19"**

Partita Iva/Codice fiscale

Ragione sociale

Indirizzo

Civico

Città

Cap.

Email

PEC

CCNL

Parti interessate

La Società rappresentata in qualità di _____,
nella persona di (nome, cognome)

La Parte Sociale Datoriale _____ competente per
territorio, nella persona di (nome, cognome)

Il/I Rappresentante Sindacale nella/e persona/e di (nome, cognome)

Premessa

Che la Società, come da allegata comunicazione del _____, contenente
l'informativa che si considera parte integrante del presente verbale, ha avviato la
procedura prevista dal co. 2 dell'art. 19 del D.L. n. 18/20;

Che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso al trattamento di
integrazione salariale di cassa integrazione ordinaria a seguito dell'emergenza
epidemiologica COVID – 19, così come previsto e disciplinato dall'art. 19 del D.L. n.
18/20;

Si conviene e si stipula

Per la particolare situazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 si rende
necessario l'intervento di un periodo di C.I.G.O. in ragione della
sospensione/contrazione delle commesse presso le seguenti unità produttive:

1) _____

Il ricorso alla CIGO prevederà presso _____ la suddetta unità produttiva la
sospensione/riduzione dal lavoro per n. ____ dipendenti di cui n. ____ operai e n.
____ impiegati per la durata di _____ settimane a decorrere dal _____.
la CIGO verrà utilizzata con meccanismi di rotazione ☐ senza rotazione ☐ in
questo ultimo caso per il seguente motivo _____

(Ripetere per il numero di unità produttiva interessate)

Le parti concordano che il trattamento di CIGO, su istanza del datore di lavoro,
sarà riconosciuto, con autorizzazione al pagamento diretto della prestazione da
parte dell'INPS.

Con il presente verbale i rappresentanti delle OO.SS. prendono atto delle
informazioni fornite dalla società e congiuntamente dichiarano esaurita la
procedura sindacale prevista dal co. 2 dell' art 19 del D.L n. 18/20.

Letto confermato e sottoscritto

Luogo _____ data _____ Firma _____

**AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (DECRETO LEGGE N. 9 DEL 2020)**

Beneficiari

Datori di lavoro e lavoratori per:

- unità produttive operanti nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020 ovvero: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Torrenova dei Passerini, Vò;
- unità produttive al di fuori dei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020, a condizione che i lavoratori risultino dipendenti delle aziende interessate alla data del 23 febbraio 2020 e residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Causale di intervento

Sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Termini per la presentazione dell'istanza

Entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Durata del trattamento

Ferma restando la possibilità di usufruire anche delle nove settimane di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/20, il periodo integrabile non potrà essere superiore a tre mesi. I periodi autorizzati a tale titolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime previste dall'art. 4 del DLgs 148/15.

Il Decreto prevede, inoltre, che le imprese aventi sede nei comuni delle zone cd rosse, che si trovino in Cigs, possano sospendere tale strumento e ricorrere alla Cigo per un periodo massimo di tre mesi, effettuando le dovute comunicazioni per la prescritta autorizzazione.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI, NORME SPECIALI IN MATERIA DI ASSEGNO
ORDINARIO (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020)**

I datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione delle Cassa integrazione guadagni ordinaria, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere, per i lavoratori che risultino alle loro dipendenze alla data del 23 febbraio 2020, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), l'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane.

Ferme restando quindi le procedure semplificate, fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica e in deroga ai limiti previste dalla normativa vigente e dagli obblighi attinenti al versamento del contributo addizionale, il predetto trattamento potrà essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.

Tra le deroghe in materia di assegno ordinario è previsto che possa essere concesso, limitatamente a nove settimane sempre per il periodo 23 febbraio e fino al 31 agosto 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupino mediamente più di 5 dipendenti

Alla domanda, che deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, fatta salva la decorrenza indicata dal messaggio Inps n. 1321/20 per i periodi di sospensione o riduzione con decorrenza 23 febbraio - 23 marzo (vd. Cigo), non dovrà essere allegata la scheda causale, né tantomeno altra documentazione probatoria, ma esclusivamente l'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni/riduzioni.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020)

I datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, previo accordo (nel caso di aziende che occupino più di cinque dipendenti), anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Le risorse stanziare per tale ammortizzatore sociale verranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

I trattamenti, riconosciuti a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data, verranno concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro quarantotto ore dalla loro adozione.

Al fine di poter effettuare le opportune valutazioni circa l'utilizzo di tale ammortizzatore sociale si ritiene indispensabile conoscere i contenuti dei singoli Accordi regionali in via di emanazione.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020)

Beneficiari

Imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio nazionale individuate in base ai ricavi o ai compensi che non devono essere superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Effetti della misura

Sospensione dei termini per i versamenti nei confronti di Inps ed Inail in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Con comunicato stampa del 21 marzo, l'Inps ha reso noto che le imprese possono sospendere e quindi rinviare anche il versamento della quota contributiva trattenuta al dipendente.

Decorrenza e modalità di ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

PROROGA PER VERSAMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 2020)

Proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

**SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
(DECRETO LEGGE N. 9/2020)**

Beneficiari

Datori di lavoro operanti nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1 marzo 2020.

Effetti della misura

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.

Decorrenza e modalità di ripresa dei versamenti

Gli importi sospesi dovranno essere versati agli Enti interessati a decorrere dal 1° maggio 2020, anche in cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

**SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA**

L'art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", ha disposto che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Al riguardo, a fronte della espressa richiesta da parte dell'Inps, il Ministero del Lavoro ha chiarito che tale disposizione si riferisce anche a tutti i "Durc On Line", con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Pertanto, **tutti i Dol** richiesti nel periodo di emergenza, dovranno essere considerati, *"nell'ottica di un principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali ed imprevedibili"*, come richiesti prima del 31 gennaio 2020, valutando, dunque, le condizioni sussistenti a quella data, come presupposto del positivo rilascio.

Il Dicastero ha, infatti, chiarito che tutti i soggetti che richiedono il DURC nel periodo dell'emergenza saranno considerati al pari di coloro che beneficiano ope legis di un

prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato. Le condizioni presupposto del rilascio dovranno sussistere, pertanto, **nell'ottica di un principio di parità**, alla data anteriore al 31 gennaio 2020 in modo da mettere tutti i richiedenti nella medesima condizione.

Nel rimanere in attesa delle indicazioni ufficiali da parte degli Istituti competenti, si informa che la CNCE ha trasmesso una comunicazione sul tema alle Casse Edili (comunicazione n. 700 del 23/03/2020) con la quale ha, altresì, informato che l'Inps ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo: *"Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo "Scadenza Validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di "richiesta regolarità" che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta. La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente".*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

Dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/20 ovvero il 17 marzo 2020 e per i sessanta giorni successivi ai datori di lavoro è preclusa la possibilità di avviare le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di procedure di licenziamento collettivo.

Per il medesimo periodo è prevista la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

ACCORDO NAZIONALE 23 MARZO 2020

In considerazione della situazione relativa all'emergenza "Coronavirus- COVID 19"; visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19"; visti i DPCM in materia, da ultimo quello del 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e tenuto conto che la situazione complessiva determinatasi colpisce fortemente tutto il sistema produttivo e in particolare quello dell'edilizia, le parti nazionali hanno concordato quanto segue.

Casse Edili

Sospensione versamenti delle imprese

E' stata prevista la proroga dei soli versamenti, fermo restando il permanere dell'obbligo di adempiere alle altre disposizioni dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo (pagamento 30 aprile) 2020, alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere.

La sospensione dei versamenti non sarà considerata per la regolarità in Cassa Edile ai fini del Durc. I versamenti sospesi potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, per un massimo di 4 rate.

Anticipazione trattamento economico ferie operai

Le Casse Edili provvederanno ad anticipare agli operai il pagamento del trattamento economico accantonato per ferie tra ottobre e dicembre (cartella di luglio 2020) e comunque entro il prossimo 30 aprile. L'erogazione dell'importo spettante avviene in favore dei lavoratori per i quali il datore di lavoro ha provveduto all'accantonamento degli importi dovuti presso la Cassa Edile nel periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019 anche per effetto delle eventuali rateizzazioni. In caso di accantonamento parziale, all'interno del periodo di cui sopra, verrà erogato l'importo effettivamente accantonato.

Il meccanismo straordinario di anticipazione delle ferie accantonate agli operai ha validità fino al 30 aprile 2020 con possibilità di eventuale proroga su intesa delle parti sociali nazionali.

Anzianità professionale edile

E' prevista l'anticipazione dei tempi previsti per l'erogazione dell'anzianità professionale edile maturata a far data dal primo aprile 2020, secondo le indicazioni operative che saranno emanate dalla Cnce.

Controllo malattie operai

Le Casse Edili potranno eventualmente, ai sensi di quanto previsto dai CCNL e dalla contrattazione integrativa territoriale, rimborsare quanto anticipato dalle imprese a fronte del controllo preciso e puntuale, anche con l'ausilio di appositi strumenti di interfaccia con il sistema INPS, dei codici/certificati inviati dalle imprese/consulenti. L'impresa inoltre, per avere diritto alla prestazione deve trasmettere alla Cassa Edile copia dei bonifici effettuati ai lavoratori e le relative buste paga.

Cassa Integrazione

In caso di sospensione del lavoro a causa di Covid 19, l'impresa è tenuta a far ricorso agli strumenti di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi secondo quanto previsto dall'apposita normativa.

CNCE

Alla Cnce è affidato il compito di emanare una Comunicazione operativa al riguardo.

SANEDIL

Al Sanedil è stato demandato il compito di effettuare, nell'immediato, un intervento solidaristico nell'ambito della lotta al contagio da COVID 19 e di provvedere all'acquisto di mascherine idonee all'attività lavorativa, da distribuire a tutti i lavoratori edili.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONGEDI, BONUS E PERMESSI

Il Decreto n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "cura Italia", ha previsto la possibilità, per l'anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001). Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, saranno convertiti

nel congedo suddetto con diritto all'indennità e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Prevista la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

In alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis della L. n. 50/2017 (cfr. Circolare Inps n. 44/2020).

Previsto, inoltre, l'incremento delle giornate di permesso retribuito ex art. 33 della L. n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

EQUIPARAZIONE, AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, DELLA QUARANTENA ALLA MALATTIA

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia" ha stabilito che il periodo trascorso, dai lavoratori del settore privato, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/2020), è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

In particolare, le due ipotesi di quarantena sopra richiamate (art. 1, comma 2, lettere h) e i) del D.L. n. 6/2020) sono le seguenti:

- h) l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;*
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente.*

Con specifico riferimento alla previsione di cui alla lett. i) si rileva che, ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, del 17 marzo scorso, *“tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni”*.

In deroga a quanto sopra, per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per esigenze di ulteriori 48 ore, le suddette persone, dovranno presentare una dichiarazione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445, nella quale attestino di rientrare esclusivamente per la suddetta esigenza lavorativa.

Ai fini di quanto previsto dal succitato DL n. 18/2020, il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia, con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi della norma suddetta.

Fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. n.104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della suddetta legge, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n.9/2020.

Saranno considerati validi anche i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Al riguardo è stato stabilito che gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi

con le tutele suddette, saranno posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Nel caso in cui il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato sarà redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di un provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "SMART WORKING"

Al fine di contenere sull'intero territorio nazionale la diffusione del virus COVID-19 è stata prevista l'attivazione della modalità lavorativa "smart-working".

Sul punto si segnala che, da ultimo, il DPCM 11 marzo 2020, ha nuovamente raccomandato, all'art. 1, comma 1, num. 7), lett.a), la massima attuazione, da parte delle imprese, di modalità di **lavoro agile per le attività che possono essere svolte presso il proprio domicilio o in modalità a distanza**.

Sul punto, è stato altresì specificato, all'art. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Al riguardo, si ricorda che è possibile il "lavoro agile" c.d. "smart-working", di cui alla L. n. 81/2017 (articoli da 18 a 23) su tutto il territorio nazionale.

In particolare, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di far ricorso alla disciplina del lavoro agile:

- ✓ anche in assenza di un preventivo accordo con il lavoratore;
- ✓ assolvendo agli obblighi di informativa (sui rischi generali per la salute e sicurezza sul lavoro) in via telematica (anche ricorrendo alla [documentazione resa disponibile sul sito INAIL](#)).

E' stata, inoltre, predisposta una modulistica semplificata per l'attivazione dello "smart working", compilabile accedendo al seguente indirizzo del Ministero del Lavoro

<https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>.

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia", ha previsto che, fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della L. n. 104/92, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo suddetto, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della L. n. 81/2017, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Riconosciuta la priorità, nell'accoglimento delle richieste per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile, di cui agli artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERMESSI E FERIE

Il DPCM 11 marzo 2020 ha nuovamente incentivato, all'art. 1, comma 1, num. 7), lett. b), l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Sul punto, è stato altresì specificato, all'art. 1, co.1, num 9) che dovranno essere favorite, limitativamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

Si richiama, inoltre, l'attenzione su quanto precisato nella nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020 che, con riferimento ai lavoratori transfrontalieri, ha precisato che le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro e, pertanto, se non soggetti a quarantena o non positivi al virus, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

Sul punto si rileva che, il Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute, del 17 marzo scorso, ha stabilito che *“tutte le persone fisiche in entrata in Italia, tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni. In deroga a quanto sopra, per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per esigenze di ulteriori 48 ore, le suddette persone, dovranno presentare una dichiarazione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del*

28/12/2000 n. 445, nella quale attestino di rientrare esclusivamente per la suddetta esigenza lavorativa”.

INDICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito la **Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell'epidemia di COVID-19** del Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB che si è espresso anche con alcune [FAQ](#).

Nelle premesse è stato, in primo luogo, chiarito che le norme in materia di protezione dei dati, come il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, non ostacolano l'adozione di misure per il contrasto della pandemia di coronavirus e che lo stesso Regolamento consente alle competenti autorità sanitarie pubbliche e ai datori di lavoro di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia (considerando n. 46).

In particolare, nel **contesto lavorativo**, il trattamento dei dati personali può essere necessario per **adempiere un obbligo** legale al quale è soggetto il datore di lavoro, per esempio **in materia di salute e sicurezza** sul luogo di lavoro o **per il perseguimento di un interesse pubblico** come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria.

Nel ribadire, inoltre, che i dati personali, necessari per conseguire gli obiettivi perseguiti, devono essere trattati per *finalità specifiche* ed esplicite e gli interessati devono ricevere *informazioni trasparenti* sulle attività di trattamento svolte e sulle loro caratteristiche principali (periodo di conservazione dei dati raccolti e le finalità del trattamento), ha risposto alle seguenti [FAQ relative al contesto lavorativo](#):

- *Un datore di lavoro può chiedere ai visitatori o ai dipendenti di fornire informazioni sanitarie specifiche nel contesto del COVID-19?*

Nel caso di specie, è particolarmente pertinente l'applicazione dei principi di proporzionalità e di minimizzazione dei dati. Il datore di lavoro dovrebbe chiedere informazioni sanitarie soltanto nella misura consentita dal diritto nazionale.

- *Il datore di lavoro è autorizzato a effettuare controlli medici sui dipendenti?*

La risposta dipende dalle leggi nazionali in materia di lavoro o di salute e sicurezza. I datori di lavoro dovrebbero accedere ai dati sanitari e trattarli solo se ciò sia previsto dalle rispettive norme nazionali.

- *Il datore di lavoro può informare colleghi o soggetti esterni del fatto che un dipendente è affetto dal COVID-19?*

I datori di lavoro dovrebbero informare il personale sui casi di COVID-19 e adottare misure di protezione, ma non dovrebbero comunicare più informazioni del necessario. Qualora occorra indicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus (ad esempio, in un contesto di prevenzione) e il diritto nazionale lo consenta, i dipendenti interessati ne sono informati in anticipo tutelando la loro dignità e integrità.

- *Quali informazioni trattate nel contesto del COVID-19 possono essere ottenute dai datori di lavoro?*

I datori di lavoro possono ottenere informazioni personali nella misura necessaria ad adempiere ai loro obblighi e a organizzare le attività lavorative, conformemente alla legislazione nazionale.

Nell'ambito, poi, del ["Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020"](#) sono state fornite, tra le altre, anche le indicazioni da osservare per poter svolgere, in questa fase, un'azione nel rispetto della privacy.

Le indicazioni sono state delineate a seguito del confronto tra Confindustria e il Garante privacy, che ha consentito il **superamento del comunicato del 2 marzo 2020** con il quale ***si rappresentava il divieto per il datore di lavoro di rilevare la temperatura e di chiedere informazioni generalizzate.***

Al riguardo, è stato, altresì, specificato che l'intesa con il Governo e il sindacato, la formalizzata situazione di emergenza nazionale e il colloquio con il Garante, superano, per la verifica della temperatura e la richiesta di informazioni, i limiti della privacy ed anche le previsioni ordinarie dell'art. 5 della legge n. 300/1970.

In particolare, con riferimento al punto **2 - MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA** per il controllo della temperatura corporea prima dell'accesso al luogo di lavoro e la richiesta di informazioni sugli ultimi 14 giorni, è stato suggerito di:

- 1) rilevare la temperatura senza registrare il dato;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali, indicando come finalità del trattamento: *"la prevenzione dal contagio da COVID-19"*, come base giuridica: *"l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020"* e come durata di conservazione dei dati: *"termine dello stato d'emergenza"*;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati;

- 4) trattare i dati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, senza diffonderli o comunicarli a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- 5) garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
- 6) raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19, astenendosi dal richiedere informazioni aggiuntive.

Confindustria ha, inoltre, predisposto il seguente fac-simile per l'informativa sul trattamento dei dati personali da utilizzare per l'accesso di terzi negli ambienti aziendali.

FACSIMILE

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di **DENOMINAZIONE SOCIALE** o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolare del trattamento

DENOMINAZIONE SOCIALE, con sede legale in Via/Piazza, n. – CAP – CITTÀ, e-mail:

SE L'IMPRESA HA NOMINATO IL DPO, INSERIRE: "Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail:/numero di telefono:".

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
- b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
- c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

- a) il personale di **DENOMINAZIONE SOCIALE**. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di **DENOMINAZIONE SOCIALE** o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di **DENOMINAZIONE SOCIALE** o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale di **DENOMINAZIONE SOCIALE** che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: "Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento."].

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, **DENOMINAZIONE SOCIALE** non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea

INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a **DENOMINAZIONE SOCIALE**, con sede legale in Via/Piazza....., n. – CAP – CITTÀ, e-mail:

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

OPERE PUBBLICHE

Le seguenti indicazioni operative, alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, **sono formulate con riferimento all'intero territorio nazionale.**

Va anzitutto chiarito che **l'esecuzione degli appalti pubblici può continuare** solo a condizione che si tratti **di attività la cui prosecuzione risulti consentita dal DPCM 22 marzo 2020.**

Ai sensi della lettera a) di quest'ultimo, invero tra le attività consentite- **indicate nell'allegato 1** - vengono ricomprese, per quanto concerne l'edilizia, quelle riferite ai Codice **ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) nonché quelle relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (incluse nel codice ATECO 38).**

Sono inoltre consentite, ai sensi **della lettera d), le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui allo stesso allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;** ciò, tuttavia, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l'attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni. Fino all'eventuale sospensione espressa dell'attività da parte della Prefettura in indirizzo, la stessa può continuare ad essere legittimamente esercitata.

Inoltre, con **l'articolo 1 lettera e)** sono comunque consentite **le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.**

Infine, **ai sensi della lettera g)** del citato DPMC sono consentite le attività degli **impianti a ciclo a ciclo produttivo** continuo dalla cui interruzione derivi grave pregiudizio all'impianto o il pericolo di incidenti; anche in tal caso, è necessaria una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva ammessa che può eventualmente sospendere l'attività. Fino a quel momento, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. Non è

comunque soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Per le attività che invece, dovessero risultare sospese, viene dato alle imprese termine fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.

Naturalmente, in caso di prosecuzione, restano ferme le raccomandazioni e prescrizioni di cui al precedente DPCM 11 marzo 2020 e principalmente quelle indicate dall'art. 1, comma 7, lettere a) b) c) d) e d e), nonché dei successivi commi 8, 9 e 10.

Per ciò che concerne la pubblica amministrazione, invece, le norme citate prevedono che, fermo restando l'utilizzo di ferie e congedi, **viene assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza** (DPCM 11 marzo 2020).

QUALIFICAZIONE SOA

Il Presidente dell'ANAC, con comunicato del 4 marzo u.s., ha ritenuto necessario **fornire un'indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione aventi scadenza entro il 31 marzo 2020**, ciò in considerazione delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

In particolare, l'Autorità consente, per i suddetti contratti, **la sospensione dell'istruttoria da parte della SOA, che può estendersi fino ad un massimo di 150 gg** (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall'art. 76, comma 3, del DPR n. 207/2010 (si tratta, in sostanza, di 60 giorni in più concessi per concludere l'istruttoria della pratica di attestazione).

Al fine di usufruire di detta sospensione, **l'impresa attestanda** deve farne **richiesta motivata alla SOA** e deve rientrare tra quelle che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) **sede legale e operative nelle regioni** individuate dal citato [DPCM del 25 febbraio 2020](#) (Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria);
- b) **abbiano esibito alla SOA dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche** situate nelle medesime regioni (si pensi, ad es., nella comprova dei lavori privati, ai titoli abilitativi che devono esser riscontrati dagli uffici del Comune).

Con riferimento all'ambito territoriale di cui alla predetta lettera a), si informa che, a conferma di quanto auspicato da ANCE, il Consiglio dell'ANAC, preso atto che le disposizioni contenute nel DPCM del 9 marzo 2020 hanno esteso all'intero territorio nazionale l'applicazione delle misure anti-contagio del virus COVID-19, ha deliberato, nel corso dell'adunanza del 17 marzo 2020, che **le indicazioni fornite alle imprese e alle SOA con il Comunicato del 4 marzo u.s.** assumono necessariamente una valenza generalizzata e **devono perciò ritenersi applicabili a tutto il territorio nazionale.**

Riguardo **le motivazioni prospettate dall'impresa**, ad avviso dell'ANCE, l'impresa dovrà fare riferimento alle difficoltà connesse alla comprova delle certificazioni, documentazione e dichiarazioni prodotte alla SOA che ormai interessano tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le **SOA**, a queste ultime è richiesto di:

- ***“valutare l'effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari”;***
- trasmettere all'Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) **l'elenco delle imprese richiedenti.**

In ragione di quanto sopra, **si invitano pertanto tutte le imprese interessate a fare la suddetta domanda di proroga della procedura di attestazione.**

Deve, infine, precisarsi che **con il suddetto comunicato NON sono prorogate le scadenze delle attestazioni,** ma termini assegnati alla SOA per eseguire la procedura di rinnovo dell'attestato, per la quale vige l'ordinario termine quinquennale con scadenza intermedia dopo tre anni.

Pertanto, se nel periodo suddetto l'attestato scade, questo non può essere comunque utilizzato se non negli stretti limiti del **principio di "ultravigenza dell'attestazione SOA"**

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (da ultimo, ben sintetizzata, nella sentenza del [TAR Napoli, Sez. I, 12 agosto, 2019, n. 4340](#)), l'applicazione del **principio di ultravigenza dell'attestato scaduto** è comunque condizionato alla stipula di uno specifico contratto di rinnovo con la SOA.

Tale **contratto per il rinnovo dell'attestazione** deve:

1. essere stato **stipulato con la SOA almeno 90 giorni prima della scadenza quinquennale**, ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, in modo da garantire la continuità nel possesso del requisito (in caso di verifica triennale dell'attestazione il contratto deve essere sottoscritto almeno prima della scadenza stessa);
2. portare al rilascio della **nuova attestazione prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva** per stipula del contratto di appalto (in caso di verifica triennale tale condizione non opera).

In mancanza di tali condizioni, **l'impresa sarà comunque esclusa per carenza del requisito** di idonea attestazione SOA (cfr. [Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1091](#)).

Pertanto, a titolo esemplificativo, **un'impresa** che abbia fatto richiesta di proroga del procedimento di attestazione, avendo stipulato almeno 90 giorni prima della scadenza dell'attestato un **contratto di rinnovo attestazione in scadenza il 31 marzo 2020**, potrà utilizzare l'attestato (anche se scaduto) per la **partecipazione alle gare fino al 30 maggio p.v., sempreché la SOA non abbia nel frattempo concluso l'istruttoria e rilasciato un nuovo attestato**.

Per un approfondimento sulla ultravigenza dell'attestato, si veda anche la news ANCE n. 34175 del 29 ottobre 2018.

FASE DI GARA

Ove vi siano delle procedure di gara bandite sull'intero territorio nazionale ancora pendenti – ossia i cui termini per la presentazione dell'offerta non siano ancora scaduti – e nell'ipotesi in cui si ritenesse che, dall'eventuale continuazione della

gara in simili circostanze, si generi un documento ai principi di massima concorrenza, l'impresa interessata può chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura *in itinere* ovvero, una proroga dei termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di "soccorso istruttorio", ecc...) **invocando la generale facoltà di intervento consentita dall'art. 2 del decreto 6/2020.**

Ciò, naturalmente, ove la stazione appaltante non abbia già proceduto in tal senso.

Al riguardo, si evidenzia, peraltro, che **l'art. 103 del DL 18/2020 c.d. "Cura Italia"** ha previsto che, ai fini del computo di termini – perentori o ordinatori – propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Ora, stante la dizione estremamente generica della norma, **non è chiaro se la stessa sia applicabile anche alle procedure di gara finalizzate all'affidamento di appalti pubblici** (ad esempio relativamente ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione, delle offerte, o per i sopralluoghi, nonché per eventuali integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio).

Tale aspetto pertanto andrebbe chiarito.

Nelle more di un chiarimento normativo, si consiglia all'impresa interessata di **fare apposito quesito alla stazione appaltante.**

Si prevede, inoltre, che siano prorogati o differiti per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento.

Anche in queste ipotesi, stante la dizione generica della disposizione, non è chiaro se la stessa sia riferita anche ai contratti pubblici.

Se così fosse, si potrebbero prospettare le seguenti ipotesi:

- a) **per quanto riguarda la fase della gara**, la norma potrebbe riguardare ad esempio i certificati sottonesi alla comprova delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, per i quali, ai sensi dell'art. 86 comma 2 bis, secondo periodo, del medesimo, ad eccezione del DURC, la stazione

appaltante – in relazione a quelli già acquisiti e scaduti non oltre 60 gg – abbia attivato la richiesta di riscontro degli enti certificatori, e si formi il silenzio-assenso se questi ultimi non diano risposta entro i successivi 30 gg;

- b) **quanto alla fase di esecuzione dei lavori**, il pensiero va all'ipotesi di avvenuta richiesta di autorizzazione al subappalto, in relazione alla quale risulti ancora pendente, nell'arco temporale sopraindicato, il termine per la formazione del silenzio-assenso.

In attesa dei necessari chiarimenti, si suggerisce all'impresa interessata di fare **apposito quesito alla stazione appaltante**.

FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI

I cantieri sull'intero territorio nazionale possono essere sospesi dalle stazioni appaltanti, totalmente o parzialmente, **ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti nonché dell'1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020 o**, comunque, ai sensi dei provvedimenti emergenziali adottati successivamente dal Governo (su cui vedi *amplius* sub paragrafo successivo).

Sul punto, ed in via generale, si ricorda che:

- a) la sospensione **può essere disposta dal DL**, per il ricorrere di “**circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto**”.

Esse configurano delle ipotesi di **sospensioni cd NECESSARIE**, in quanto devono avere carattere oggettivo e non devono dipendere da responsabilità imputabili all'amministrazione o all'appaltatore.

Tra queste, rientrano senz'altro, quelle riconducibili alla causa di “forza maggiore” o anche al “factum principis” ossia ad un atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione.

Tali sospensioni possono **essere totali**, quando le cause che le determinano impediscono temporaneamente la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, **oppure parziali**, quando le cause impediscono solo parzialmente il regolare svolgimento dei lavori.

Peraltro, a fronte di tali situazioni, di tipo oggettivo, non sembra residuare in capo al direttore dei lavori alcuna discrezionalità in senso stretto, che del resto non sarebbe consona alla sua funzione di "supervisore tecnico della fase esecutiva".

Nel secondo caso, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

In ogni caso, le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

- b) La sospensione può, altresì, essere **disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse**.

In queste ipotesi, le **sospensioni sono DISCREZIONALI**, in quanto, a differenza di quelle disposte dal DL per "circostanze speciali", il RUP **deve valutare l'interesse pubblico prevalente** fra la sospensione o la prosecuzione dei lavori, esercitando il generale potere di autotutela amministrativa – di cui godono tutti pubblici poteri – sia pure nell'ambito della fase di esecuzione di un rapporto contrattuale.

Al riguardo, va segnalato che, secondo una parte della dottrina, il RUP può adottare, se del caso, **anche sospensioni per causa di forza maggiore (sospensioni necessarie)**, in virtù della sua posizione di sostanziale “dominus amministrativo” della fase esecutiva.

c) Effetti sulla sfera giuridica delle parti

Le sospensioni adottate dal **Direttore dei Lavori** per circostanze speciali, laddove legittimamente disposte, determinano i seguenti effetti:

- si blocca il decorso del termine di adempimento, con la conseguenza che nessuna delle parti può considerarsi in ritardo o inadempiente.
- l'appaltatore non può ottenere alcun compenso, indennizzo o risarcimento
- **nessuna delle parti può ottenere la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione o ha la possibilità di recesso contrattuale**

Resta inteso che nel caso in cui la sospensione transitoriamente disposta si “stabilizzi” - e debba perciò considerarsi definitiva - non si vedono ragioni per non ritenere possibile l'applicazione della normale disciplina civilistica sullo scioglimento del vincolo contrattuale, con richiesta del conseguente danno.

Le sospensioni disposte dal **Rup** per motivi di pubblico interesse, laddove legittimamente disposte, **determinano circostanze analoghe a quella adottate dal DL** (blocco del decorso del termine di adempimento, nessun compenso, indennizzo o risarcimento per l'appaltatore, impossibilità di procedere alla risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione) **con la seguente eccezione:**

- **se la sospensione supera 1/4 del tempo contrattuale o comunque 6 mesi**, l'appaltatore ha la possibilità di chiedere all'amministrazione lo scioglimento del contratto, senza poter ottenere alcun indennizzo. Se però l'amministrazione nega il suo assenso **l'appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.**

d) Si ricorda infine che se l'esecutore **per cause a lui non imputabili** non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato **può anche richiederne la proroga**, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. **In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per**

l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE

STEP 1) IL VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il DL compila, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il verbale deve indicare:

- 1) ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- 2) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
- 3) le opere in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte;
- 4) le cautele adottate per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri,
- 5) consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione

In caso di sospensione parziale, il verbale, da compilare, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

L'onere di redigere il verbale di sospensione dei lavori è espressamente riferito solo all'ipotesi delle sospensioni c.d. necessarie – ossia quelle di competenza del DL.

STEP 2) ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA SOSPENSIONE

Una volta disposta la sospensione, l'esecutore è tenuto a:

- 1) predisporre le opere temporanee al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, ove necessario;
- 2) provvedere le necessarie cautele, al fine di salvaguardare i materiali in stoccaggio presenti in cantiere, nonché i mezzi d'opera presenti in cantiere,
- 3) provvedere ad attuare le cautele di carattere generale su tutto il cantiere;
- 4) effettuare controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e dei mezzi presenti nell'area.

Il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

LE SOSPENSIONI PER EMERGENZA COVID-19 -LE CAUTELE PER LE IMPRESE

Il DPCM 22 marzo 2020, come sopra illustrato, sospende tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020, fatta eccezione per quelle indicate nell'Allegato 1 del medesimo decreto (art. 1, comma 1, lettera a).

Per le attività non consentite, pertanto, la stazione appaltante dovrà procedere necessariamente alla sospensione; l'impresa ha comunque **termine fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.**

Per le attività ricomprese nell'allegato 1, le stazioni appaltanti mantengono comunque **la possibilità di disporre la sospensione dei lavori**.

In particolare, **tali sospensioni**, in quanto connesse al rispetto delle misure di contenimento dovute all'emergenza COVID-19, sono riconducibili nel novero di quelle per causa di "forza maggiore" o del "factum principis" e possono essere **adottate** ai sensi del combinato disposto **dell'art. 107 del Codice dei Contratti e dell'art. 1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020**.

Naturalmente, trattandosi di sospensioni, in linea di principio, legittime, le stesse **non danno luogo a compensazioni e/o indennizzi** per l'impresa.

Tuttavia, stante la natura eccezionale e generalizzata della situazione emergenziale, **l'impresa appaltatrice**, in presenza di eventuali **comprovati maggiori oneri** che siano connessi, direttamente o indirettamente, al rispetto delle misure di contenimento del virus COVID-19, **può procedere**, a scopo cautelativo, all'**iscrizione degli stessi nei verbali di ripresa dei lavori**.

Resta peraltro fermo quanto previsto in tema di sospensione dei cantieri dal T. U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Sul punto, si segnalano anche i contenuti del [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili](#) emanato dal MIT, in cui vengono indicate alcune situazioni tipiche (riportate nel paragrafo "Tipizzazione relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti") in presenza delle quali, previa attestazione delle stesse da parte del coordinatore della sicurezza, la stazione appaltante deve procedere alla sospensione.

Può peraltro accadere che la stazione appaltante, pur in presenza delle difficoltà e/o impossibilità esecutive connesse all'emergenza COVID-19, non abbia ancora adottato provvedimenti di sospensione dei lavori.

In tal caso, a fronte dell'inerzia della stazione appaltante, l'appaltatore che si trovi **nell'impossibilità di procedere alla regolare esecuzione dei lavori**, può senz'altro

sollecitare l'adozione del provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante (all.1).

Inoltre, nel caso in cui, anche a seguito dell'istanza dell'operatore, **la stazione appaltante non intenda sospendere i lavori e/o imponga la prosecuzione degli stessi**, l'operatore, a fronte del permanere dell'impossibilità di portare avanti il cantiere nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa per evitare il diffondersi del contagio, **può, in via cautelativa, formalizzare il proprio dissenso alla stazione appaltante in merito alla prosecuzione** dei lavori, evidenziando l'eventuale erroneità delle istruzioni impartitegli, e dichiarando di eseguire i lavori a rischio del committente stesso.

In ogni caso, in caso di mancata sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante e di comprovati maggiori oneri riconducibili, direttamente o indirettamente, alle misure di contenimento della diffusione del virus "Covid-19", l'impresa avrà cura di iscriverli tempestivamente nel primo atto contabile idoneo a riceverli.

LA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE (ART. 91, COMMA 1, DEL DL "CURA ITALIA")

In tema di responsabilità dell'appaltatore, si segnalano i contenuti dell'art. 91, comma 1, del DL n. 18/2020 cd "*Cura Italia*" che sancisce il principio secondo il quale **il rispetto delle misure di contenimento ivi previste è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore**, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

Al fine di comprendere la portata e gli effetti della norma, è necessario, preliminarmente, ricordare che l'articolo 1218 del codice civile disciplina la responsabilità contrattuale del debitore, stabilendo che, ove quest'ultimo non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo siano dipesi da un'impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. L'articolo 1223 c.c., invece, prevede che il risarcimento del danno dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento deve comprendere

sia la perdita subita dal creditore (cd. “danno emergente”) che il mancato guadagno (cd. “lucro cessante”).

Tra le cause esimenti della responsabilità rilevano, secondo l’interpretazione consolidata, gli eventi di forza maggiore, o anche le ipotesi riconducibili al c.d. “*factum principis*”, ossia un atto delle pubbliche autorità che renda oggettivamente impossibile proseguire, anche temporaneamente, la prestazione.

Ciò premesso, e venendo all’esame della disposizione in commento, si osserva quanto segue.

Ad un primo esame, la norma sembra affermare che il rispetto delle misure di contenimento connesse all’emergenza COVID-19 **debba essere tenuta necessariamente in conto al fine di escludere la responsabilità anzitutto dell’appaltatore.**

Ciò **sia da parte dalla stazione appaltante**, ai fini dell’applicazione di eventuali decadenze e penali connesse a ritardi o omessi adempimenti in cui sia incorso l’appaltatore stesso, oltretutto sul piano risarcitorio, **sia in sede di eventuali contenziosi**, ai fini della valutazione, da parte del giudice competente, della responsabilità dell’appaltatore stesso.

In tema di esimenti, vale peraltro la pena richiamare ancora una volta i contenuti del cennato protocollo del MIT, che si fa carico di tipizzare **(in via esemplificativa e non esaustiva)** una serie di tali situazioni, riconducendole anzitutto alle seguenti fattispecie:

- la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini);
- l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze;

- caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni;
- laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili.
- indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E CONSEGNA D'URGENZA (ART.91, COMMA 2, DEL DL "CURA ITALIA")

L'art- 91, comma 2 del DL 18/2020 modifica l'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, chiarendo che l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice stesso.

Lo scopo della disposizione è senz'altro quello, condivisibile, di assicurare immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata dei lavori, chiarendo, ove ve ne fosse il dubbio, che non vi sono impedimenti all'erogazione dell'anticipazione nemmeno in questa specifica ipotesi di esecuzione in via di urgenza.

ALLEGATO 1 FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Si allega **fac-simile** di richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei Contratti, **da integrare e/o modificare secondo le esigenze del caso.**

FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Luogo,/.../.....

Ill.mo Sig....

Responsabile Unico
Procedimento

.....

Spett.le

Direzione Lavori

.....

Ill.mo C.S.E.

.....

Oggetto: Lavori perCIG:— CUP..... Contratto n.di
Rep. del.

Emergenza da Coronavirus. Richiesta sospensione lavori.

Come noto, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza da Coronavirus, alla luce del combinato disposto dell'articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, le "zone rosse", che limitano la mobilità delle persone, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Il grave fenomeno epidemico comporta inevitabili ripercussioni operative sul regolare svolgimento dei lavori.

Le misure di contenimento e di limitazione alla circolazione, infatti, rappresentano un ostacolo per buona parte delle maestranze a recarsi quotidianamente in cantiere.

Si segnala inoltre, l'insorgere di possibili profili di criticità in relazione allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dal T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 97 del D. Lgs. 81/2008) in capo ai dirigenti e ai preposti nominati, in ragione della loro eventuale impossibilità a recarsi in cantiere.

In considerazione di quanto sopra, si comunica che il prosiegua

dell'attività di cantiere, nonostante le iniziative che saranno poste in essere, **potrebbe non garantire il rispetto delle prescrizioni dei suddetti DPCM, ivi comprese le raccomandazioni di cui al DPCM 11 marzo 2020.**

Quanto sopra, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori il pieno esercizio delle proprie funzioni e competenze; **ciò, attraverso una sospensione**, anche parziale, dei lavori per causa di forza maggiore, **ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 50/201, e degli artt. 1, lettere n) e o) del DL n. 6/2020.**

Confermando la piena disponibilità e collaborazione, si resta in attesa delle determinazioni che codesta Spett.le Committenza riterrà opportuno adottare.

Cordiali saluti.

Luogo e data

FISCALITÀ EDILIZIA

Ad oggi, i **provvedimenti emanati in materia fiscale** (Decreto del MEF 24 febbraio 2020, Decreto Legge 9/2020 e **Decreto Legge 18/2020**) **riguardano per la maggior parte tutto il territorio nazionale** ed, in parte residuale, rimangono applicabili norme specifiche per i comuni della cd. “zona rossa”, elencati nell’Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020¹.

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Alla luce delle novità del **DL 18/2020**, coordinate con quanto già disposto per la cd. “zona rossa” dal Decreto MEF 24 febbraio 2020, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, è stato previsto quanto segue:

	TERRITORIO	TERMINI DI SOSPENSIONE	RIPRESA
Adempimenti tributari	tutto il territorio nazionale	8 marzo-31 maggio 2020²	entro 30 giugno 2020

¹ Comuni della cd. “zona rossa”, elencati nell’ Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020:

Nella **Regione Lombardia**: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini.
Nella **Regione Veneto**: a) Vo'

² Ai sensi dell’**art. 62, co.1, del DL 18/2020** trattasi di “*adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale*”

	TERRITORIO	TERMINI DI SOSPENSIONE	RIPRESA
Versamenti tributari e contributivi ³	tutto il territorio nazionale	16 marzo -20 marzo 2020⁴	dal 20 marzo 2020
		8 marzo-31 marzo 2020⁵ <i>per soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL</i>	• entro 31 maggio 2020 in unica soluzione - o • massimo 5 rate mensili da maggio
		17 marzo-31 marzo 2020⁶ <i>per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente</i>	

³ Si tratta dei versamenti relativi a:

- ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta
- imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria

⁴ Ai sensi dell'**art. 60, co. 1, del DL 18/2020** trattasi della proroga dal 16 marzo al 20 marzo dei termini per i versamenti verso PA inclusi quelli relativi a IVA, contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria. In pratica, i versamenti che, ordinariamente, dovevano essere effettuati il 16 marzo, e la cui sospensione era stata anticipata dal Comunicato Stampa del MEF di venerdì 13 marzo u.s., vengono posticipati al 20 marzo (salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020 o per quelle con sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, per le quali, limitatamente ai versamenti dell'IVA -scadenti sempre tra l'8 ed il 31 marzo 2020- la sospensione sino a maggio opera a prescindere dal limite dei ricavi conseguiti).

⁵ Ai sensi dell'**art. 62, co. 2, del DL 18/2020** trattasi di "*versamenti in autoliquidazione*" scadenti tra l'8 marzo e il 31 marzo relativi a:

- a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate sui redditi da lavoro dipendente, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) imposta sul valore aggiunto;
- c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

⁶ Ai sensi dell'**art. 62, co.7, del DL 18/2020** trattasi del non assoggettamento dei ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020, alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 (*ritenute su redditi da lavoro autonomo*) e 25-bis (*Ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari*) DPR 600/73, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL			
"zona rossa"		21 febbraio-31 marzo 2020	
Versamenti IVA	Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	8 marzo-31 marzo 2020	• entro 31 maggio 2020 in unica soluzione
		<i>per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall'ammontare dei ricavi percepiti</i>	• o • massimo 5 rate mensili da maggio

PROROGA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA

Il **DL 18/2020** conferma quanto già stabilito dal DL 9/2020 in ordine alla **proroga, per tutto il territorio nazionale**, dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, anticipando al 1° gennaio 2020 gli effetti delle disposizioni previste dell'art. 16-*bis* del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019) per cui, già da quest'anno, viene posticipata la presentazione della **dichiarazione dei redditi precompilata dal 23 luglio al 30 settembre**.

Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Per il 2020, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito di da lavoro dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.

Sotto tale profilo, sempre per il 2020, vengono posticipati al 31 marzo 2020 alcuni termini connessi alle informazioni fornite da terzi all'Agenzia delle Entrate che consentono di elaborare la dichiarazione precompilata (ad es. spese sanitarie ed interessi passivi sui mutui, etc...). Tale proroga, dal 28 febbraio al 31 marzo 2020, comprende anche le comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate a carico degli amministratori di condominio, per comunicare le spese sostenute nell'anno precedente per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica e per lavori antisismici effettuati su parti comuni condominiali.

INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI

L'art. 66 del DL 18/2020 prevede una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000**, per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da **persone fisiche ed enti non commerciali**, nei confronti di:

- Stato
- Regioni
- Enti locali territoriali
- Enti o istituzioni pubbliche
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per le **erogazioni liberali effettuate dai titolari di reddito d'impresa**, si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche⁷.

Gli importi versati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche è **deducibile** dal reddito d'impresa, anche ai fini Irap.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ D'ACCERTAMENTO DEGLI ENTI IMPOSITORI

L'art.67 del DL 18/2020 prevede la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori**.

Sono **sospesi** anche i **termini per fornire risposta alle istanze di interpello**, che riprenderanno a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CARICHI PENDENTI

⁷ Cfr. art. 27 della legge 133/1999.

Il DL 18/2020 sospende, in particolare, all'**art.68**, i **versamenti in scadenza dall'8 marzo⁸ al 31 maggio 2020** relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- avvisi di addebito emessi dall'INPS;
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane;
- ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Questi versamenti devono essere **effettuati in unica soluzione** entro il **30 giugno 2020**.

Viene poi spostato al **31 maggio 2020** il termine di **pagamento della rate in scadenza**:

- **al 28 febbraio 2020**, relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalla "rottamazione-ter"⁹;
- **al 31 marzo 2020**, relativa al "saldo e stralcio"¹⁰.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

Il **DL 18/20** (in particolare all'**art.83**) interviene anche sui termini di sospensione delle udienze civili e penali e sugli atti dei procedimenti, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie, che già il DL 11/2020 aveva sospeso con effetto dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 (vengono conseguentemente abrogati gli artt.1 e 2 del medesimo DL 11/2020).

⁸ Per i soggetti con domicilio o sede legale o operativa nella "zona rossa" originaria (ossia nei Comuni elencati nell'allegato al DPCM 1° marzo 2020) la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

⁹ Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all'art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all'art. 16-*bis*, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.

¹⁰ Art. 1, co. 190, della legge n. 145/2018.

In particolare viene disposta la sospensione d'ufficio, dal **9 marzo al 15 aprile 2020, delle udienze di tutti i procedimenti** giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie.

Sempre dal **9 marzo al 15 aprile**, inoltre, **sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi** quelli relativi alle **impugnazioni**.

Dal 16 aprile 2020, la sospensione può essere ulteriormente prorogata, sino al 30 giugno 2020, su decisione dei Capi degli Uffici Giudiziari. Non rientrano nella sospensione, tra le altre, le udienze di convalida dell'arresto o del fermo, quelle nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché quelle nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, o nei quali sono state disposte misure di prevenzione.

PREMIALITÀ AI LAVORATORI DIPENDENTI

Il **DL 18/2020**, (in particolare, all'**art.63**) prevede che ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore o pari a 40.000 euro sia riconosciuto un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Il premio non concorre al reddito imponibile del lavoratore ed è riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il datore di lavoro recupera l'incentivo erogato, attraverso la compensazione con imposte e contributi da versare con F24.

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il **DL 18/2020** (in particolare, all'**art. 64**) prevede che venga riconosciuto alle imprese, solo per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilite le disposizioni applicative della misura.

PROROGA DEI TERMINI PER LE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ – NOMINA DEI SINDACI NELLE S.R.L.

L'art.106 del DL 18/2020 sposta il **termine** per la **convocazione dell'assemblea ordinaria** di tutte le **società** da centoventi a **centottanta giorni dalla fine dell'esercizio sociale**, termine entro il quale deve essere, altresì, **approvato il bilancio** relativo all'**esercizio precedente (2019)**¹¹.

In sostanza, al fine di evitare il rischio di contagio, la **convocazione dell'assemblea** e l'**approvazione del bilancio** dovranno essere effettuate **entro il 30 giugno 2020** (anziché entro il 30 aprile).

Come è evidente, tale **misura ha effetto** anche in relazione alle nuove regole del *Codice della crisi d'impresa* (D.Lgs. 14/2019), specie per quel che riguarda la **nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l.** che, nel **2018 e 2019** abbiano **superato** determinate **soglie di patrimonio** (4 milioni di euro), di **reddito** (4 milioni di euro) e di **occupazione** (20 dipendenti).

¹¹ **2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza**
(omissis)

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

(omissis)

2478-bis del codice civile - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364.

(omissis)

Infatti, **anche tale adempimento** deve essere **effettuato entro il termine** per l'**approvazione del bilancio** relativo all'esercizio **2019**, come stabilito dall'art.8, co.6-sexies, del D.L. 162/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 8/2020 (cd. "*Decreto Milleproroghe 2020*" – l'originario termine del 16 dicembre 2019 era stato spostato, di fatto, al 30 aprile 2020).

In ogni caso, viene previsto che le **assemblee** possono essere **convocate** anche in **data successiva al 30 giugno 2020**, ma **entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.

Sul tema, l'art.103, co.2 prevede, altresì, la possibilità di utilizzare il voto telematico o per corrispondenza nelle assemblee delle s.r.l. (oltre che delle s.p.a., delle s.a.p.a., e delle società cooperative), anche in deroga alle disposizioni statutarie. Anche la stessa assemblea può svolgersi con l'ausilio di mezzi di comunicazione che consentano l'identificazione e la partecipazione dei soci.

CRISI D'IMPRESA - PROROGA SEGNALAZIONI D'ALLERTA

Il DL 9/2020 rinvia, dal 15 agosto 2020 al **15 febbraio 2021**, **per tutto il territorio nazionale**, **gli obblighi relativi alle segnalazioni d'allerta** stabilite dal *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019), **da effettuare:**

- a cura degli **organi di controllo delle società nei confronti della stessa**, nonché degli **OCRI**;
- a cura dei **creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei **confronti dell'impresa in crisi**, nonché degli **OCRI**¹².

*Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l'applicabilità degli **indici di crisi**, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta (cfr. art.13 del D.Lgs. 14/2019).*

¹² Cfr. gli artt.14, co.2 e 15 del D.Lgs. 14/2019 – *Codice della crisi d'impresa*.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

DL #CURA ITALIA, ART. 49 – FONDO DI GARANZIA PMI

Le risorse del Fondo centrale di garanzia PMI sono aumentate di 1,5 miliardi di euro. Sono previste numerose facilitazioni per la concessione della garanzia, tra le quali:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto;
- aumento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa (da 2,5 milioni);
- per gli interventi di garanzia diretta (il Fondo garantisce la banca finanziatrice) la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro. Per gli interventi di riassicurazione (il Fondo garantisce il Confidi) la copertura massima è del 90% dell'importo garantito dal Consorzio fidi a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura massima dell'80% e l'importo non ecceda 1,5 milioni di euro;
- ammesse operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo;
- le Sezioni speciali del Fondo finanziate al Amministrazioni o Enti, possono aumentare la percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;
- per le operazioni oggetto di moratoria di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa in conseguenza;
- valutazione semplificata delle richieste, restando escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili";
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

- garanzia del Fondo anche in presenza di altre forme di garanzia (anche ipotecarie); per operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000;
- aumento del 50 per cento della quota garantita sulle tranche junior coperte dal Fondo, in caso di intervento di ulteriori garanti;
- avvio di una linea per liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione;
- amministrazioni di settore, anche insieme alle Associazioni di categoria, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% del finanziamento;
- per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo;
- possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario per le imprese, anche tramite rilascio di finanziamenti agevolati e di garanzia fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti a favore delle imprese da definire tramite decreto non regolamentare del MEF .

DL #CURA ITALIA, ART. 55 – MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE

La norma ha la finalità di favorire le imprese che hanno accumulato, in questi anni, crediti deteriorati, sia di natura commerciale, sia di finanziamento. Qualora queste imprese decidessero di cedere questi crediti deteriorati, a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, potrebbero usufruire di un vantaggio fiscale (DTA - Deferred tax assets, ovvero imposte differite attive) per ridurre le perdite sui crediti. In pratica, a fronte delle cessioni di crediti vantati verso debitori inadempienti⁶, l'impresa può trasformare in credito d'imposta una quota di DTA che si può trasformare in credito d'imposta: ipotizzando un'aliquota IRES del 24%, il credito d'imposta sarà pari a 48.000 euro. In definitiva,

l'impresa A realizzerà 300.000 euro dalla vendita e 48.000 sotto forma di crediti d'imposta.

Il comma 2 stabilisce le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta: l'impresa creditrice potrà, senza limiti di importo:

- utilizzarlo in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- cederlo (secondo le procedure dell'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602);
- chiederlo a rimborso.

E' specificato che i crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Questo beneficio non si applica a società in dissesto, a quelle a rischio di dissesto e a quelle in stato di insolvenza.

DL #CURA ITALIA, ART. 56 – MORATORIA FINANZIAMENTI PMI

L'art. 56 del DL Cura Italia introduce una moratoria straordinaria per aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari e che non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate. La misura dispone che:

1. non possano essere revocati in tutto o in parte le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, fino al 30 settembre 2020;
2. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 può essere rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale;
4. il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la **sospensione sino al 30 settembre 2020** del pagamento delle **rate** o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre

2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l'acquisto dei beni strumentali.

Per le misure appena elencate, la banca può richiedere l'ammissione, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, con una dotazione di 1.730 milioni di euro.

La suddetta garanzia si estenderà a una quota degli importi così determinati:

1. su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell'entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;
2. su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
3. su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese. Nella relazione illustrativa viene precisato che "la moratoria è neutrale rispetto alla qualificazione degli intermediari finanziari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rilevare il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento".

FACSIMILE

CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA

RICHIESTA MORATORIA PER EMERGENZA COVID-19

MODELLO PER RICHIESTA BENEFICI PREVISTI DA D.L. 18/2020

da inviare all'indirizzo PEC:

Denominazione impresa:	
Codice fiscale:	
in persona di:	
Cognome e Nome	
Codice fiscale:	
in qualità di:	

Avendo i requisiti per essere classificata come microimpresa o piccola media impresa, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE

CHIEDE

di poter beneficiare delle misure di cui al paragrafo 1 "Misure di sostegno finanziario" per i finanziamenti di seguito specificati, ivi inclusi i finanziamenti originati dalla Banca, i cui crediti siano stati successivamente cartolarizzati e per i quali la Banca svolge l'attività di servicing, che alla data del 17 marzo 2020 non siano classificati come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

1. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO

☐	L'applicazione dell'art. 56, comma 2, lettera a) del DL 18/2020, ovvero: - per le aperture di credito a revoca prive di condizioni per l'utilizzo: la conservazione dell'accordato complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista da contratto almeno fino alla stessa data; - per le aperture di credito a revoca utilizzabili in misura pari o proporzionata alla presentazione di documenti attestanti crediti o altre ragioni di incasso (es.: fatture, riba, SDD, ecc.), anche se riguardanti pagamenti da soggetti esteri o in divisa: (I) la conservazione fino al 30.09.2020 degli utilizzi in essere, qualora gli stessi riguardino l'anticipo di documenti che risultino insoluti (nonostante la scadenza del termine di pagamento) nel periodo che intercorre tra il ricevimento della presente richiesta e la suddetta data del 30.09.2020; (II) la conservazione dell'accordato complessivo rilevato alla data del 17.03.2020 fino al 30.09.2020, con normale operatività prevista da contratto almeno fino alla stessa data.
--------------------------	--

FACSIMILE

CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA

	La richiesta si intende sottoposta alla Banca con riferimento ai seguenti rapporti di finanziamento: • Rapporto n. _____ stipulato il _____ per € _____ • Rapporto n. _____ stipulato il _____ per € _____
☐	L'applicazione dell'art. 56, comma 2, lettera b) del DL 18/2020, ovvero la proroga fino al 30.09.2020 della scadenza di rimborso di capitale ed interessi per i seguenti prestiti non rateali attualmente in essere che presentano scadenza anteriore a tale data. • Rapporto n. _____ stipulato il _____ per € _____ • Rapporto n. _____ stipulato il _____ per € _____
☐	L'applicazione dell'art. 56, comma 2, lettera c) del DL 18/2020, ovvero la sospensione fino al 30.09.2020 del pagamento delle rate per i mutui rateali attualmente in essere, con contestuale allungamento del piano di ammortamento per durata pari al periodo di sospensione. In proposito, la scrivente impresa opta per la seguente modalità di addebito degli interessi che matureranno durante il periodo di sospensione (scegliere una delle due alternative): ☐ Alle scadenze ordinarie previste dal piano di ammortamento attualmente vigente, con la conseguenza che durante il periodo di sospensione l'impresa mutuataria beneficerà della moratoria sulla sola quota capitale ☐ A decorrere dalla prima rata di rimborso capitale, quindi successivamente al termine del periodo di sospensione, mediante ripartizione proporzionale su tutte le rate rimanenti del piano.
	La richiesta si intende sottoposta alla Banca con riferimento ai seguenti rapporti di finanziamento: • Rapporto n. _____ stipulato il _____ per € _____ • Rapporto n. _____ stipulato il _____ per € _____

e a tal fine DICHIARA:

- di avere subito un danno economico connesso all'emergenza Covid-19 come dichiarato nell'autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 riportata in calce alla presente;
- che le condizioni economiche e le clausole contrattuali non oggetto della presente richiesta rimangono pienamente valide ed efficaci e si intendono espressamente confermate con la presente, escludendo ogni effetto novativo del contratto anche in relazione alla validità ed efficacia delle garanzie concesse;
- che i garanti, siano essi fideiussori o terzi datori di ipoteca, sono stati regolarmente informati della presente richiesta e confermano gli impegni di garanzia a suo tempo assunti anche a fronte della concessione dei benefici in richiesta.

Luogo e data:

timbro e firma

--

CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA

FACSIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dell'art. 56, comma 3 del D.L. n. 18/2020.

Il sottoscritto nato a il
e residente in Via n.,
(C.F.)

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società

DICHIARA:

che l'impresa richiedente le misure di sostegno finanziario ai sensi dell'art. 56 D.L. n. 18/2020 ha subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Dichiara inoltre di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge, art. 76 del succitato T.U. per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.

Data Il dichiarante

DL #CURA ITALIA, ART. 57 – SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA

La norma prevede l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti – CDP per supportare le imprese in crisi di liquidità, attraverso strumenti di provvista (Plafond Imprese) e di garanzia a favore delle banche, in modo che possano erogare più agevolmente credito alle imprese colpite dalla crisi. In pratica, CDP potrà mettere a disposizione plafond di provvista e/o di garanzia di portafoglio, usufruendo di una garanzia dello Stato che avrà le seguenti caratteristiche: sarà a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Per CDP l'accesso alla garanzia sarà a titolo oneroso, prevedendo applicazione di prezzi di mercato. La garanzia pubblica potrà arrivare fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione di CDP: in pratica, poiché la Cassa potrà assumersi un rischio massimo dell'80%, in caso di default del credito/portafoglio sottostante, lo Stato coprirà la perdita per il 64% (l'80% dell'80% di CDP), la Banca il 20%, CDP il 16%. Rispetto al Fondo di garanzia PMI, questo strumento potrà operare liberamente anche su imprese di maggiore dimensione (per esempio, le mid-cap, ovvero le imprese da 500 a 3.000 dipendenti) e potrà garantire portafogli già esistenti (il Fondo PMI può garantire unicamente portafogli nuovi, ossia nuove erogazioni di credito). La dotazione dello strumento è pari a 500 milioni e il moltiplicatore ipotizzato è pari a 20X (in pratica, si potrebbero garantire fino a 10 miliardi di portafogli bancari).

MORATORIA PER IL CREDITO

Il 6 marzo scorso, Abi e le associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un addendum all'Accordo per il credito 2019.

Nel nuovo accordo si prevedono le seguenti misure:

- estensione della possibilità di sospendere, per un anno, il rimborso della quota capitale di finanziamenti (mutui, leasing e finanziamenti a breve termine), in essere al 31 gennaio 2020, per le imprese *"in bonis"* danneggiate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 (attualmente l'Accordo si applica ai finanziamenti in essere al 15 novembre 2018);
- l'Addendum sottolinea l'opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dall'Accordo, come, ad esempio: la sospensione dell'intera rata; la possibilità di sospendere e allungare operazioni di imprese diverse dalle PMI (alle quali è esplicitamente riferito l'Accordo); la mancata previsione di

un aumento del tasso; la possibilità di sospendere e allungare ogni tipologia di finanziamento a prescindere dal fatto che gli stessi abbiano le caratteristiche espressamente indicate nell'Accordo e di sospendere e allungare finanziamenti concessi successivamente al 31 gennaio 2020;

- richiesta alle autorità nazionali ed europee competenti di escludere tali accordi di rinegoziazione dall'obbligo di segnalazione in centrale dei rischi. A tale riguardo, l'Ance ha già sottoposto ai parlamentari italiani presso il Parlamento europeo la richiesta di un immediato congelamento delle regole di vigilanza della BCE per imprese e famiglie, per evitare che l'adesione delle imprese alla moratoria venga valutata alla stregua di un accordo di ristrutturazione del debito, con la conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi;
- il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ha deliberato la conferma automatica dell'intervento del Fondo in caso di operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti garantiti nell'ambito dell'Accordo per il Credito 2019 e dell'Addendum 2020.

La garanzia pubblica sarà confermata, senza valutazione del merito di credito di PMI e professionisti, sui finanziamenti per i quali venga comunicata da banche e confidi la variazione in aumento della durata del finanziamento garantito, connessa sia alla sospensione dei finanziamenti a medio-lungo termine sia all'allungamento della durata.

La conferma riguarderà anche operazioni che prevedano condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo e operazioni realizzate da intermediari finanziari non aderenti all'Accordo ma con caratteristiche analoghe a quelle previste dall'Accordo e dall'Addendum.

INIZIATIVE DEI PRINCIPALI OPERATORI DEL CREDITO

- **Cassa Depositi e Prestiti**

Cassa Depositi e Prestiti ha ampliato da **1 a 3 miliardi** di euro il plafond per il finanziamento delle banche, che saranno erogati a tassi calmierati a Pmi e Midcap (ovvero imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499) dalle istituzioni finanziarie aderenti alla **"Piattaforma Imprese"**. Queste risorse sono

immediatamente disponibili e serviranno a sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante delle imprese nazionali.

Inoltre, per supportare le attività di export e internazionalizzazione, **SACE** ha previsto interventi per ulteriori 4 miliardi di euro.

Ai seguenti link potrai accedere al Plafond Imprese, https://www.cdp.it/sitointernet/it/plafond_a_sostegno_imprese.page e alla Piattaforma Imprese https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/piattaforma_imprese?contentId=PRD4904

- **Banca Intesa Sanpaolo**

Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione dei propri clienti delle misure straordinarie.

- Un **plafond di 5 miliardi per nuovi finanziamenti per le imprese di tutto il territorio nazionale**. L'iniziativa è declinata attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi -1 giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni favorevoli e dedicate, a partire dalle spese di istruttoria.
- La **sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere**, per la sola quota capitale o per l'intera rata, **prorogabile per altri 3/6 mesi** in funzione della durata dell'emergenza. La sospensione dei finanziamenti è estesa anche a favore delle famiglie di tutto il territorio nazionale.

L'Ance sta approfondendo le iniziative che le altre banche di livello nazionale stanno adottando per far fronte all'emergenza.

SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DA INVITALIA

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza entro il 31 dicembre 2020 o successiva se il finanziamento sia stato già perfezionato. È previsto il corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Tali possibilità si applicano anche se Invitalia abbia già adottato la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato per morosità nella restituzione delle rate purché il credito non risulti già iscritto a ruolo

I beneficiari potranno presentare la richiesta di sospensione entro il 30/4/2020.

FONDO DI GARANZIA PMI

Ai sensi del Dpcm 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020, l'accesso in forma gratuita al Fondo di garanzia per le PMI, fino al 2 marzo 2021, viene esteso a tutte le piccole e medie imprese italiane.

LAVORI ALL'ESTERO

AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE NEI SINGOLI PAESI

Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione nei singoli Paesi (divieto di ingresso delle persone provenienti dall'Italia, misure di quarantena, ecc), **si raccomanda la consultazione del sito internet www.viaggiasesicuri.it dell'Unità di crisi della Farnesina** che viene alimentato anche dalle molteplici segnalazioni delle Ambasciate italiane all'estero.

SUPPORTO ALLE IMPRESE – SEGNALA IL TUO CASO

Per segnalare ulteriori criticità o formulare richieste di supporto relative a cantieri all'estero, è possibile **fare una segnalazione ai seguenti indirizzi email: coronavirus.merci@esteri.it e estero@ance.it.**

Questo consentirà all'Associazione, in stretto coordinamento –come di consueto– con la rete diplomatica e gli uffici ICE all'estero, di favorire la ricerca di soluzione per le problematiche segnalate.